



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 210 DEL 26-10-2021

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2021-2023 DOCUMENTO INTEGRATO AI SENSI DEL D.L. 174/2012 - APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** e questo giorno **VENTISEI** del mese di **OTTOBRE**, alle ore **12:30** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta **GUJA GUIDI** nella sua qualità di **VICE SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

			presenti	assenti
1.	GUIDI GUJA	VICE SINDACO	X	
2.	MORELLI ALDO	ASSESSORE ANZIANO	X	
3.	BELLANDI FABIO	ASSESSORE	X	
4.	GLIORI ANNALENA	ASSESSORE		X
5.	GROSSI FIORELLA	ASSESSORE	X	

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA** incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti delibere:

- Consiglio Comunale n. 41 del 31.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento unico di programmazione (D.U.P) 2021-2023;
- Consiglio Comunale n. 42 del 31.03.2021, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione triennale 2021/2023 e relativi allegati. Approvazione";
- Giunta Comunale n. 68 del 20/04/2021 avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2021-2023 Documento integrato ai sensi del D.L. 174/2012 – Approvazione;

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 08/07/2021 è stato, da ultimo, modificato il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 26/10/2021 è stata approvata la nuova struttura dell’Ente unitamente all’organigramma ed al funzionigramma;

RICHIAMATO l’art. 107, comma 1 del Tu 267/2000 che testualmente recita: “*Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo*”.

VISTA la vigente struttura organizzativa dell’Ente articolata in:

- Segretario Generale “U.O.C. Polizia Municipale”, “Ufficio Organi Istituzionali” e “U.O. Servizi Demografici”;
- Servizio 1 “Gestione delle risorse e promozione”;
- Servizio 2 “Servizio alla persona e gestione del Territorio”;

VISTI:

- la legge Delega n. 42 del 2009;
- il D.lgs 118/2011;
- l’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che:

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie edei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui

all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

VISTO, inoltre, il punto 10.0 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio pubblicato sul sito Arconet della Ragioneria Generale dello Stato secondo cui: *“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).*

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- *è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;*
- *è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;*
- *ha natura previsionale e finanziaria;*
- *ha contenuto programmatico e contabile;*
- *può contenere dati di natura extracontabile;*
- *ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;*
- *ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;*
- *ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.*

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.”

VISTO il 10.02 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio pubblicato sul sito Arconet della Ragioneria Generale dello Stato, il quale stabilisce che:

“Il PEG assicura un collegamento con:

- *· la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*
- *· gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;*
- *· le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
- *· le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle*

risorse strumentali.

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) la puntuale programmazione operativa;*
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;*
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.*

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.

Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario.

Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile.

In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi.

Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta. Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili."

VISTO l'art. 10 del D.lgs 150/2009 il quale stabilisce che, Al fine di assicurare di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;

RILEVATO che a seguito delle modifiche alla struttura organizzativa anzidette questa amministrazione intende adeguare il piano esecutivo di Gestione contenente il Piano della Performance ed il Piano dettagliato degli obiettivi volto a rispettare i principi contabili soprarichiamati e i dettati del d.lgs. 150/2009 in materia di programmazione rendendo evidenti i collegamenti tra indirizzi strategici ed attività gestionale;

PRECISATO che il Piano Esecutivo di Gestione si compone di tre sezioni:

- Sezione I Piano della Performance (all. A)
- Sezione II Piano degli obiettivi (all. B)
- Sezione III Risorse Finanziarie (all. C)

di cui la seconda redatta sulla base delle schede/obiettivo presentate dalle Dirigenti e concordate con l'Amministrazione e con il Segretario Generale per la definizione di obiettivi concreti, chiari e misurabili coerenti con il DUP e il Bilancio di previsione;

VISTO lo schema del nuovo Piano Esecutivo di Gestione per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, articolato per centro di responsabilità e relativamente alla parte entrata in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, relativamente alla parte spesa, in missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (All. C);

ACCERTATO che:

- il contenuto finanziario del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, rispecchia le previsioni finanziarie del bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione approvati per il triennio 2021/2023 con gli atti sopra citati;
- il piano esecutivo di gestione è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- lo stesso è predisposto in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico soggetto responsabile;
- i centri di responsabilità in cui si articola il PEG del Comune di Pescia rispondono perfettamente alla struttura organizzativa dell'Ente e che tali centri di responsabilità sono riconducibili ai Servizi ed Aree organizzative in cui si articola la struttura approvata con deliberazione Giunta Comunale 283 del 29.12.2016 e modificata con i seguenti atti deliberativi: Giunta Comunale n. 16 del 31.01.2017, Commissario con i poteri di Giunta Comunale n. 82 del 17.05.2018 e n. 108 del 08.06.2018, Giunta Comunale n. 37 del 04.10.2018, n. 104 del 14.05.2019, n. 131 del 07.07.2020, n. 146 del 17.07.2020 e 247 del 17.11.2020;

RICHIAMATO l'art. 48, co 2, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alle competenze dell'Organo esecutivo;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio 1 - Gestione delle risorse e promozione, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs.vo 118/2011;

CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare il nuovo Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) nel quale sono unificati organicamente il Piano della Performance per il triennio 2021/2023 ed il Piano dettagliato degli obiettivi, redatto sulla base del Bilancio di previsione 2021/2023 come di seguito strutturato:
 - Sezione I Piano della Performance del Comune di Pescia (all. A).
 - Sezione II Piano degli obiettivi 2021/2023 contenente gli obiettivi gestionali assegnati (all. B).
 - Sezione III Risorse Finanziarie per il 2021 (cassa e competenza), 2022 (competenza) 2023 (competenza), classificati per categorie e per magro aggregati, con l'indicazione dei capitoli affidati alla competenza dei vari centri di responsabilità secondo l'articolazione prevista dall'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e del D. Lgs. n. 118/2011, nei quali si articola il bilancio di previsione 2021-2023 (all. C).
3. Di stabilire che:
 - Le eventuali variazioni al piano esecutivo di gestione che comportino modifiche agli obiettivi della gestione stessa saranno richieste dai Dirigenti e deliberate dalla Giunta Comunale nei termini e con le modalità di cui all'art. 175 comma 9 del d.lgs. 267/2000;
 - Le eventuali variazioni agli stanziamenti dei capitoli di PEG verranno effettuate secondo quanto stabilito dall'art. 175 del D.lgs 267/2000;

4. Di non assegnare il capitolo 1023 (fondo di riserva) che resta a disposizione della Giunta Comunale per fronteggiare le varie necessità che si presenteranno nel corso dell'esercizio;
5. Di dare atto che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tar della Toscana oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi;
6. Di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente.
7. Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GUJA GUIDI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.